



TASSE D'USO SPECIALE BENI AMMINISTRATIVI

Ordinanza municipale

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamato:

- gli artt. 192 LOC e l'art. 44 RALOC;
- l'art. 53 del Regolamento Comunale;
- l'art. 22 del Regolamento Edilizio,

ordina:

Art. 1 **Tasse di decisione, di esame, di occupazione di suolo pubblico e criteri di computo**

Per ogni esame di domanda e per ogni decisione su domande d'autorizzazione o concessione, il Municipio preleva una tassa.

Se l'utilizzo dei beni comunali comporta l'occupazione durevole di area pubblica, oltre alle tasse previste al precedente capoverso, il Municipio preleva una tassa annuale d'occupazione di suolo pubblico.

Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente o concessionario, nonché dell'importanza delle limitazioni dell'uso pubblico che ne deriva.

Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione; dal 1° gennaio dell'anno in corso, se con scadenza annuale.

Art. 2 **Ammontare delle tasse**

Per l'uso accresciuto dei beni amministrativi sono dovute delle tasse il cui importo verrà determinato di volta in volta dal Municipio secondo i seguenti criteri:

- opere sporgenti come gronde, pensiline, tende, ecc., tassa di decisione CHF 100.- il m² o frazione, una volta tanto;



- b balconi: taxa di decisione di CHF 400.- il m² o frazione, una volta tanto;
- c opere sotterranee, come solette, serbatoi, cantine, ecc.: taxa di decisione di CHF 200.- il m² o frazione, una volta tanto;
- d posa di condotte in genere: taxa di decisione di CHF 10.- il ml o frazione, una volta tanto;
- e utilizzazioni di canalizzazioni o di tubazioni porta-cavi anche di propriet  di altre Aziende: taxa di decisione di CHF 100.- e CHF 1.- ogni ml o frazione l'anno;
- f posa di distributori automatici, vetrinette di contenitori di giornali e simili: taxa di decisione di CHF 50.- e taxa di occupazione di suolo pubblico di CHF 100.- l'anno per m² o frazione, misurato verticalmente;
- g esercizio di commerci: durevoli, taxa di decisione di CHF 50.- e taxa di occupazione di suolo pubblico di CHF 50.- il m² o frazione, l'anno; occasionali taxa di decisione di CHF 20.- e taxa di occupazione di suolo pubblico fino a CHF 20.- al m² o frazione, al giorno, avuto riguardo dell'attivit  svolta;
- h deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, allestimento di cantieri e simili: taxa di decisione di CHF 20.-, taxa posa segnaletica da CHF 20.-. Taxa di occupazione di suolo pubblico per periodi inferiori al mese: CHF 1.- al m² o frazione, al giorno o frazione di giorno.
Taxa di occupazione di suolo pubblico per periodi superiori al mese: CHF 20.- al m² o frazione, al mese o frazione di mese.
Il Municipio pu  stabilire degli importi forfettari sull'ammontare della taxa per occupazioni importanti di suolo a basso interesse pubblico.
- i utilizzo di sale, locali, aule, palestre, piscine, ecc.: fino a CHF 50.- l'ora, avuto riguardo dell'attivit  svolta, salvo quanto disposto da particolari ordinanze;
- j posteggio di veicoli nei parcheggi muniti di parchimetri: fino a CHF 1.- alla mezz'ora;
- k usi particolari non previsti nel presente regolamento sono tassati di volta in volta dal Municipio secondo la norma che pi  s'avvicina al caso specifico.

Oltre alla taxa di decisione e all'eventuale taxa di occupazione di suolo pubblico, il Municipio pu  prelevare, in casi che richiedono prestazioni straordinarie quali sopralluoghi e pareri, una taxa d'esame da CHF 50.- a CHF 200.-.

Art. 3 **Riscossione**

Le modalit  di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione.

Il Municipio pu  stabilire tasse di diffida e interessi di mora analogamente a quanto stabilito dal Cantone in materia di imposte.

Il credito per tasse accessorie si prescrive in cinque anni da quando sono esigibili.

Art. 4 **Esenzioni**

Il Municipio pu  esentare da tasse le utilizzazioni a fini ideali, culturali e ricreativi, e riunioni politiche, processioni, cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini, nonch  i casi minimi per temporalit  o dimensione.



Art. 5 **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 6 **Ricorso**

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

il Sindaco:
Sabrina Romelli

il Segretario:
Pietro Balerna

Approvata con risoluzione municipale 390 del 22 aprile 2014

Pubblicata agli albi comunali dal 2 maggio al 2 giugno 2014